

Codice A1708C

D.D. 24 maggio 2022, n. 419

Reg. n. 1308/2013 e Reg. n. 891/2017. Aggiornamento ed ampliamento dell'elenco dei prodotti oggetto di riconoscimento della OP "OP RIVOIRA scarl" P.I. e C.F. 03671790040.



ATTO DD 419/A1708C/2022

DEL 24/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1708C - Valorizzazione del sistema agroalimentare, distretti del cibo e tutela qualità

OGGETTO: Reg. n. 1308/2013 e Reg. n. 891/2017. Aggiornamento ed ampliamento dell'elenco dei prodotti oggetto di riconoscimento della OP "OP RIVOIRA scarl" P.I. e C.F. 03671790040

Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308/2013 del 17/12/2013, art. 159.

Visto il Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017, art. 4 e 5.

Vista la determinazione n. 1226 del 12/12/2016 che ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013, art. 159 ha riconosciuto la "OP RIVOIRA scarl" di Verzuolo (CN) quale Organizzazione dei Produttori di ortofrutticoli per i prodotti appartenenti alle categorie NC Code ex0802, 0804, 0805, 0806.10,10, 0807, 0808. 0809 e 0810.

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo 13/08/2019 n. 8867 che nell'allegato al DM, Parte A, punto 1 definisce l'elenco dei prodotti oggetto di riconoscimento ed i minimi di prodotto e soci necessari per il riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (OP) di produttori di ortofrutticoli.

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 30 settembre 2020, n. 9194017 - Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle OP dei produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi che per ultimo ha confermato i minimi di prodotto e soci necessari per il riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (OP) di produttori di ortofrutticoli previsti dal DM 13/08/2019 n. 8867 sopra citato.

Vista la nota del 05/03/2020 della "OP RIVOIRA scarl" (prot. n. 5238 del 05/03/2020) con la quale l'OP ha inteso aggiornare i prodotti oggetto di riconoscimento rispetto alla precedente Determinazione Dirigenziale n. 1226 del 12/12/2016, anche per uniformarsi alla nuova normativa costituita dal citato DM 13/08/2019 n. 8867.

Visto il verbale di verifica del mantenimento delle condizioni di riconoscimento OSR/11/2021 del 02/03/2021 che indica analiticamente tutti i prodotti commercializzati dalla “OP RIVOIRA scarl” nel corso dell’anno contabile 01/01/2020 - 31/12/2020.

Preso atto che l’elenco dei prodotti per i quali l’OP ha inteso aggiornare il riconoscimento trova riscontro nell’elenco dei prodotto commercializzati indicati nel citato verbale OSR/11/2021 del 02/03/2021.

Considerato che il valore della produzione commercializzata dalla “OP RIVOIRA scarl” nel periodo di riferimento 01/07/2020 – 30/06/2021, accertata dall’organismo di controllo (verbale OPC/248 /2021 del 13/12/2021) per il calcolo del Fondo di Esercizio del Programma Operativo annualità 2022 è pari a € 40.295.753,25.

Considerato che la determinazione del valore minimo di produzione commercializzabile, ai sensi dell’art. 8 del Reg. UE di esecuzione n. 891/2017, è calcolato “secondo gli stessi criteri applicati al valore della produzione commercializzata stabiliti agli articoli 22 e 23” del medesimo regolamento.

Ritenuto quindi di approvare la lista di prodotti indicata dalla OP nella citata nota del 05/03/2020 (prot. n. 5238 del 05/03/2020) per il riconoscimento ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 30 settembre 2020, n. 9194017.

Pertanto è possibile aggiornare l’elenco dei prodotti per i quali la “OP RIVOIRA scarl” P.I. e C.F. 03671790040 è riconosciuta come richiesto con nota del 05/03/2020 (prot. n. 5238 del 05/03/2020). I prodotti per i quali la OP è riconosciuta sono quelli elencati nell’allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 30 settembre 2020, n. 9194017.

Dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell’art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014”.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del d.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del D. lgs n. 165/2001;

- Visto gli articoli 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- In ottemperanza a quanto previsto dal Reg. UE n. 1308/2013 e al Reg. UE di esecuzione n. 891/2017;

determina

Ai sensi dell'art. 159 del Reg. UE n. 1308/2013 è aggiornato l'elenco dei prodotti per i quali la "OP RIVOIRA scarl" P.I. e C.F. 03671790040 è riconosciuta come richiesto con nota del 05/03/2020 (prot. n. 5238 del 05/03/2020). I prodotti per i quali la OP è riconosciuta sono quelli elencati nell'allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del d.lgs n. 33/2013, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1708C - Valorizzazione del sistema
agroalimentare, distretti del cibo e tutela qualità)
Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo

Allegato

Riepilogo richieste di adeguamento riconoscimento OP RIVOIRA

Gruppi di prodotti Codice NC e Descrizione del Gruppo Reg. (UE) n. 1308/2013, Allegato I, Parte IX	Prodotto	Codice NC (Reg. UE 2019/1776)
0808 Mele, pere e cotogne, fresche	Mele	0808 10
	Pere	0808 30
0809 Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugneole, fresche	Albicocche	080920 00 00
	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>)	0809 21 00 00
	Altre ciliege	0809 29 00 00
	Pesche, comprese le pesche noci	0809 30
	Prugne e prugneole	0809 40
0810 Altra frutta fresca	Mirtilli rossi, mirtilli neri e altre specie del genere <i>Vaccinium</i>	0810 40
	Kiwi (<i>Actinidia sinensis</i>) "GIALLO"	0810 50 00 10
	Kiwi (<i>Actinidia deliciosa</i>) "VERDE"	0810 50 00 90